



Proposta di legge n. 321/10[^]
di iniziativa del consigliere regionale F. Sergio recante:
**“Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA.
Modifiche alla l.r. 18/1999”**

TESTO LICENZIATO DALLA SECONDA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2018 E SOTTOPOSTO
ALL'ATTIVITA' DI DRAFTING

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, in ossequio alla evoluzione normativa registratasi a livello nazionale per l'attuazione dei principi di necessario e progressivo snellimento e de burocratizzazione dell'attività amministrativa, intende intervenire, nello specifico, sulle procedure che disciplinano il commercio su aree pubbliche svolto in forma "itinerante" attraverso la previsione di subordinazione dello svolgimento di tale forma di attività commerciale alla presentazione della SCIA anziché al rilascio dell'autorizzazione comunale.

A supporto di un tale provvedimento accorrono gli ultimi orientamenti ministeriali in materia oltre che la "Circolare sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante" approvata ed allegata alla Delibera di G.R. della Regione Calabria n. 433 del 20.11.2013

Il commercio su aree pubbliche, a livello statale, è disciplinato dall'art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per come modificato dall'art. 70 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno). In particolare, per quanto attiene all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, la normativa de qua prevede che l'attività sia soggetta ad autorizzazione rilasciata, in base alla normativa regionale, dal comune nel quale il richiedente (persona fisica o giuridica) intende avviare l'attività. Va evidenziato, pure, come il Decreto lgs n. 59/10 sia stato, a sua volta, modificato ed integrato dal D.lgs. 6 agosto 2012 n. 147 (recante disposizioni ed integrazioni del D.lgs. n. 59/2010 attuativo della Direttiva Servizi) che contiene aggiornamenti necessari che tengano conto delle modifiche frattanto intervenute nella formulazione dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 introduttiva della segnalazione di inizio di attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio di attività (DIA), nonché al posto delle autorizzazioni di attività (come quella oggetto della presente proposta di legge) non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

A livello regionale, la materia è disciplinata dalla l.r. 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche). L'art. 8, in particolare, subordina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al rilascio, da parte del comune di residenza del richiedente (o dove ha sede legale la società, se la richiedente è persona giuridica) di una specifica autorizzazione (autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B).

La persistenza del regime autorizzatorio per l'esercizio di tale tipologia di attività è stata, però, messa in discussione da alcune risoluzioni ministeriali che, sulla base dell'evoluzione normativa successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 59/2010 (su richiamato) ritengono applicabile in materia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Si fa riferimento ai pareri del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica – Divisione IV Promozione della Concorrenza, Prot. n. 0074808 del 06/05/2013 e n. 0086951 del 24/05/2013, nonché al parere dello stesso Ufficio n. 121101 del 17/07/2013.

Con le predette risoluzioni il Ministero rileva ed auspica una revisione delle modalità di accesso, in tale specifico ambito, finalizzata alla semplificazione amministrativa senza pregiudicare l'azione di controllo della P.A. Più nello specifico, essendo venuti meno in materia i meccanismi programmatici per contingenti o limitazioni connessi alla domanda di mercato, il regime autorizzatorio rimane solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa.

Rileva il Ministero che “la discrezionalità degli enti locali all'ordinato sviluppo del settore è esercitata, quanto al commercio ambulante in sede fissa, nella fase di programmazione ed individuazione delle aree pubbliche da destinare a tale attività nelle forme di mercato o fiere e nell'organizzazione delle stesse in posteggi da assegnare con appositi procedimenti concessori.

Quanto al commercio in forma itinerante, tale discrezionalità è esercitata dagli enti locali solo per esigenze di ordine pubblico, salute e sicurezza dei cittadini e controllo del traffico, in base a cui alcune aree del territorio comunale possono essere escluse per l'intera giornata o per determinati orari dal libero svolgimento di tale attività. Ben potrebbe quindi ritenersi che l'autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla SCIA in quanto non discrezionale e non soggetta di per sé a programmazione (...).”

Con la Circolare sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante su richiamata, la Giunta della Regione Calabria ha condiviso in pieno gli indirizzi ministeriali citati proprio perché la discrezionalità dell'ente locale, in materia, non viene esercitata nel momento di rilascio del titolo che abilita all'esercizio dell'attività in quanto non sono previste forme di programmazione settoriale e, quindi, di restrizione all'accesso della attività di commercio itinerante. La discrezionalità della amministrazione viene esercitata, in verità, solo successivamente al rilascio del titolo ed è finalizzata alla garanzia di interessi pubblici ulteriori meritevoli di tutela (quali la disciplina del traffico, la sicurezza dei cittadini, l'ordine pubblico, la protezione dei centri storici..) e, cioè, al momento della adozione di provvedimenti che escludono o limitano (per gli ulteriori interessi pubblici testé richiamati) l'esercizio di tale attività su una parte del territorio comunale.

La SCIA, peraltro, non impedisce o pregiudica il controllo dell'amministrazione per la verifica dei requisiti tecnici necessari per l'esercizio dell'attività commerciale ma indubbio è lo snellimento burocratico e la sensibile riduzione dei tempi di avvio dell'attività stessa che ne derivano.

La necessità di adeguamento della normativa regionale alla normativa statale in ambito di modernizzazione e semplificazione degli adempimenti burocratici regionali per l'avvio di attività commerciali in forma itinerante, anche alla luce degli orientamenti citati, unitamente

alla necessità di fornire un indirizzo normativo chiaro ed univoco agli enti locali della regione in materia rende, pertanto, opportuno l'intervento legislativo in oggetto.

L'accesso mediante SCIA all'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche lo si realizza, quindi, attraverso la modifica della legge regionale, 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.) e, in particolare, mediante la modifica degli articoli 2, 4, 8 e 9.

Il testo di legge si compone di 7 articoli. L'articolo 1 informa la legge al principio di semplificazione. Gli articoli 2, 3, 4, e 5, novellando la lr 18/99, permettono l'accesso al commercio in forma itinerante mediante la SCIA. Infine, l'articolo 6 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'art. 7 la norma di chiusura che ne disciplina l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: Riduzione dei tempi per l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale, 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche.).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca le finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto novella la l.r. 18/99 con disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto novella la l.r. 18/99 con disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto novella la l.r. 18/99 con disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto novella la l.r. 18/99 con disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	//
6	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
7	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, consentendo l'accesso all'esercizio mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di favorire la semplificazione per l'avvio dell'attività stessa.

Art. 2
(Modifiche articolo 2 l.r. 18/1999)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche), tutte le parole "autorizzazioni" sono sostituite dalla seguente: "abilitazioni".

Art. 3
(Modifiche articolo 4 l.r. 18/1999)

1. All'articolo 4 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "da società di persone" sono inserite le seguenti: "o di capitali regolarmente costituite o cooperative";
- b) al comma 4 dopo le parole: "di società" sono inserite le seguenti: "o cooperative";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza."

Art. 4
(Modifiche articolo 8 l.r. 18/1999)

1. All'articolo 8 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica la parola "Autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "Abilitazione";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La SCIA è trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.";
- c) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.";
- d) i commi 4 e 5 sono soppressi;

- e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7.”.

Art. 5

(Modifiche articolo 9 l.r. 18/1999)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, la parola “autorizzazioni” è sostituita dalle seguenti: “autorizzazioni o abilitazioni”;
- b) alla fine della lettera b) del comma 1, dopo la parola “dell'autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità.”;
- c) al comma 2, la parola “dell'autorizzazione” è sostituita dalle seguenti: “delle autorizzazioni o abilitazioni”;
- d) all'inizio del comma 4, le parole “L'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L'autorizzazione o abilitazione”;

Art. 6

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.